

# TRIBUNALE DI TERAMO

## Sezione Civile - Procedure concorsuali

Proc. n. 52 / 2023 R.G. Proc. Unit.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Carlo Calvaresi	Presidente
Flavio Conciatori	giudice relatore
Ninetta D'Ignazio	giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 269 C.C.I.I. da Corradi Renzo (c.f. CRRRNZ77M16A488E), tramite OCC istituito presso Ordine dei Commercialisti di Teramo nella persona del professionista designato Dott. Sandro Rossoli;  
verificata l'assenza di domande di accesso ad alcuno degli strumenti di regolazione della crisi cui al titolo IV C.C.I.I., verificati i presupposti di cui agli articoli 268 co. II e III;  
esaminate la domanda e la relazione rimesse dai professionisti designati dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 co. II C.C.I.I., dott. Sandro Rossoli, con le quali è descritta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed è attestata la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;  
osservato in particolare che non risultano iscritte domande alternative di composizione concordata e sussiste il presupposto della crisi o dell'insolvenza;  
considerato che il piano prevede il versamento mensile, per un periodo di anni 6, della somma di € 350,00 in favore dei creditori quale residuo degli emolumenti percepiti, al netto delle spese assolutamente necessarie per le esigenze di vita;  
dato atto che la quasi totalità del debito costituisce residuo dei creditori insoddisfatti della procedura fallimentare "Edil C.R. di Corradi Renzo & C. S.a.s.", della quale il ricorrente era socio accomandatario, chiusa con decreto depositato il 25/10/2013;  
ritenuto che ricorrano i requisiti per l'apertura della procedura

**dichiara**



## **l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Corradi Renzo**

### **nomina**

giudice delegato il giudice Flavio Conciatori

liquidatore, in conformità all'art. 270 co. II lett. b), il dott. Sandro Rossoli, confermandolo nell'incarico di O.C.C.

### **ordina**

al debitore ricorrente di depositare entro 7 giorni l'elenco dei creditori;

al liquidatore di dare seguito agli adempimenti di cui all'art. 273 co. I, II, III, IV C.C.I.I., operando la trascrizione della sentenza sui beni mobili registrati, presso gli uffici competenti, salvo che ciò risulti antieconomico.

**stabilisce**, ai sensi dell'art. 268 co. IV lett. b)

che le entrate familiari necessarie al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia, siano quantificate in € 15.800,00 annui, suddivisi in 12 ratei mensili di uguale importo, con facoltà per il giudice delegato di variare l'importo in presenza di condizioni sopravvenute che ciò rendano opportuno;

da tali somme residua esattamente l'importo di € 350,00 mensili da destinarsi al soddisfacimento dei creditori

ai sensi degli artt. 150 e 270 co. V, 272 e 274 C.C.I.I.

### **dispone**

che fino all'approvazione del programma di liquidazione di cui all'art. 272 C.C.I.I. ed alle conseguenti determinazioni del liquidatore ex art. 274, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura

### **assegna**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di 60 giorni entro il quale, **a pena di inammissibilità**, presentare al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, le istanze di restituzione, di rivendicazione, nonché di ammissione al passivo, predisposta con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 201 C.C.I.I.;

al liquidatore, ai sensi dell'art. 272 co. II C.C.I.I. termine di gg. 90 per completare l'inventario dei beni del debitore e depositare il programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione.

### **riserva**

al Giudice Delegato la verifica della rispondenza dei compensi di tutti i professionisti alle previsioni normative di riferimento, nonché la loro graduazione e la liquidazione, ove



superiori ai limiti di legge.

Autorizza provvisoriamente all'inserimento nella misura del 50% delle somme relative a compensi indicati in ricorso come prededucibili, da corrispondersi pro quota e periodicamente in occasione delle assegnazioni di somme ai creditori, salvo conguaglio finale.

La presente sentenza sarà inserita, a cura del liquidatore ai sensi dell'art. 270 co. IV C.C.I.I., nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia.

Visti gli artt. 270 co. IV e 272 co. II C.C.I.I., manda alla Cancelleria per la notifica alla parte debitrice e al liquidatore per la notifica ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori.

Teramo, 21/09/2023

Il Giudice rel.-est.  
Flavio Conciatori

Il Presidente  
Carlo Calvaresi

